



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 1299/2016 DI CONFERIMENTO DI INCARICO DI FUNZIONE DIRIGENZIALE DI LIVELLO NON GENERALE. UFFICIO REGISTRI DI MONITORAGGIO.

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito denominata anche "Agenzia");

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245, del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e delle Finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge n. 269 del 2003, citato, come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e dell'Economia e delle Finanze;

Visto l'art 9-*duodecies* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016), di seguito denominato "regolamento";

Visto il decreto del Ministro della Salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Salute in data 06 febbraio 2017, al n. 141, con cui il Prof. Mario Melazzini è stato confermato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ha adottato la ripartizione della dotazione organica dell'Agenzia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Vista la determinazione del Direttore generale 6 luglio 2016, n. 899, in materia di incarichi dirigenziali dell’Agenzia;

Visto l’Allegato n. 3 all’Accordo sottoscritto dall’Agenzia con le OO.SS. in data 17 dicembre 2009;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dirigente dell’Area I e, in particolare, l’art. 20 del CCNL per il personale dirigente dell’Area I, sottoscritto il 21 aprile 2006, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali;

Vista la determinazione del Direttore generale 23 settembre 2016, n. 1299, di conferimento al dott. Giovanni Murri dell’incarico, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di Direttore dell’Ufficio Registri di monitoraggio, di cui all’art. 17, comma 3 lett. c), del regolamento, per il periodo dal 1 ottobre 2016 al 31 maggio 2017;

Tenuto conto che il dott. Murri non è in possesso dei necessari requisiti anagrafici e di servizio per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1 giugno 2017;

Visto il ricorso ex art. 414 del c.p.c. al Tribunale Ordinario di Roma, notificato all’Agenzia in data 18 maggio 2017, con il quale il dott. Giovanni Murri ha chiesto l’accertamento e la dichiarazione di nullità della determinazione n. 1299/2016, citata, nella parte in cui è stabilita la durata dell’incarico fino al 31 maggio 2017, in ritenuta violazione dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che fissa un termine minimo di tre anni degli incarichi dirigenziali;

Considerato che in base alla citata determinazione n. 1299/2017 il dott. Giovanni Murri è stato incaricato in quanto il soggetto più idoneo a ricoprire le funzioni in esame, all’esito di un’apposita procedura comparativo-selettiva, valutato il curriculum e tenuto conto anche della pregressa esperienza;

Rilevato, altresì, che per l’incarico in questione non risultano pervenute candidature da parte di dirigenti di ruolo dell’Agenzia;

Considerato che, nell’attuale fase di riordino dell’Agenzia permane in generale una situazione di scopertura delle posizioni funzionali di II fascia individuate dalla dotazione organica, fino alla definizione delle procedure per il reclutamento previste all’art. 9-doudecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, citato;

Considerato in particolare, che nelle more del contenzioso attivato dal dott. Murri, l’incarico in questione non sarebbe neppure conferibile ad un altro soggetto estraneo all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, per motivi prudenziali connessi al rischio di dover sopportare, in caso di soccombenza, un doppio onere per lo svolgimento della medesima funzione;

Ritenuto concreto il pericolo di soccombenza dell’Amministrazione nel contenzioso promosso dal dott. Murri, anche in considerazione della natura cogente dell’art. 19, comma 2, D. lgs. n. 165 del 2001, che fissa a tre anni la durata minima degli incarichi dirigenziali, come peraltro riaffermato dalla sentenza 13 gennaio 2014 Cass. Civ. Sez. lavoro;

Considerato, altresì, che in caso di soccombenza l'Amministrazione potrebbe dover corrispondere al dirigente una retribuzione a fronte di una mancata prestazione lavorativa;

Valutato il preminente l'interesse pubblico alla continuità dell'azione amministrativa;

Vista la nota 31 maggio 2017, n. HR/56510/P, con la quale è stato comunicato al dott. Giovanni Murri l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, di modifica, in autotutela, della citata determinazione n. 1299/2016, per il differimento al 30 settembre 2019 della scadenza dell'incarico di dirigente dell'ufficio Registri di monitoraggio, subordinatamente alla rinuncia agli atti del giudizio;

Visto l'atto di rinuncia ex art. 306 c.p.c. agli atti del giudizio (n.r.g. 8445/2017) promosso dal dott. Giovanni Murri, regolarmente depositato nella Cancelleria del Tribunale in data 31 maggio 2017;

DETERMINA

ART. 1

(Oggetto)

1. L'art. 3, comma 1, della determinazione 3 settembre 2016, n. 1299, del Direttore generale *pro-tempore* dell'Agenzia, concernente la durata dell'incarico dirigenziale conferito al dott. Giovanni Murri, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di Direttore dell'ufficio Registri di monitoraggio, è così modificato: " La durata dell'incarico è di tre anni, dal 1 ottobre 2016 al 30 settembre 2019".
2. Resta ferma ogni altra disposizione prevista dalla determinazione n. 1299/2016, di cui al comma precedente.

ART. 2

(Trattamento economico)

1. Il trattamento economico da corrispondersi al dott. Giovanni Murri è definito con contratto individuale accessivo al presente provvedimento, da stipularsi tra il medesimo e il Direttore generale nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto controllo.

Roma, 14/06/2017

Il Direttore Generale

Marjo Melazzini

